



Città di Francavilla al Mare

Medaglia d'Oro al Valore Civile

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.69 del 22/12/2025

Sommario

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Ambito e scopo del Regolamento.....	4
Articolo 2: Pubblicità degli atti.....	4
Articolo 3: Servizio informazioni.....	4
Articolo 4: Definizione delle entrate.....	5
Articolo 5: Soggetti responsabili delle entrate.....	5
Articolo 6: Forma di gestione.....	5
Articolo 7: Agevolazioni,riduzioni, esenzioni ed esclusioni.....	5
Articolo 8: Aliquote e tariffe.....	6
Articolo 9: Riscossione.....	6
Articolo 10: Interessi.....	6

TITOLO II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I – Denunce e controlli

Articolo 11: Dichiarazione tributaria.....	6
Articolo 12: Attività di controllo.....	7
Articolo 13: Il funzionario responsabile del tributo.....	7
Articolo 14: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali.....	7
Articolo 15: Rapporti con il contribuente.....	8

Capo II – Procedimento di accertamento

Articolo 16: Principio del contraddittorio.....	8
Articolo 17: Chiarezza e motivazione degli atti.....	10
Articolo 18: Annullabilità degli atti tributari.....	10
Articolo 19: Nullità degli atti tributari.....	10
Articolo 20: Divieto di bis in idem nel procedimento tributario.....	10
Articolo 21: Divieto di divulgazione dei dati del contribuente.....	11
Articolo 22: Notificazione degli atti impositivi.....	11
Articolo 23: Ripetibilità delle spese di notifica.....	11
Articolo 24: Tutela dell'affidamento e della buona fede.....	11
Articolo 25: Principio di proporzionalità nel procedimento tributario.....	12

Capo III – Contenzioso e strumenti deflattivi

Articolo 26: Contenzioso.....	12
Articolo 27: Esercizio del potere di autotutela obbligatoria.....	12
Articolo 28: Esercizio del potere di autotutela facoltativa.....	13
Articolo 29: Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione.....	13
Articolo 30: Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione.....	14
Articolo 31: Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione.....	14

Articolo 32: Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio.....	14
Articolo 33: Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente.....	15
Articolo 34: Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento.....	15
Articolo 35: Atto di accertamento con adesione.....	16
Articolo 36: Perfezionamento della definizione.....	16
Articolo 37: Effetti della definizione.....	16
Articolo 38: Riduzione della sanzione.....	16
TITOLO III: RISCOSSIONE COATTIVA, DILAZIONI E RIMBORSI	
Articolo 39: Regole generale per la riscossione coattiva.....	17
Articolo 40: Interessi moratori e oneri di riscossione.....	18
Articolo 41: Inesigibilità ed esito indagine.....	18
Articolo 42: Sospensione e dilazione del versamento.....	18
Articolo 43: Rimborsi.....	20
Articolo 44: Limiti per riscossioni e rimborsi.....	21
Articolo 45: Compensazione tra crediti e debiti tributari.....	21
TITOLO IV: SANZIONI E RAVVEDIMENTO	
Articolo 46: Applicazione ed irrogazione sanzioni.....	22
Articolo 47: Ravvedimento operoso.....	22
Articolo 48: Cause ostative del ravvedimento.....	22
TITOLO V: NORME FINALI	
Articolo 49: Norme finali.....	22
Articolo 50: Entrata in vigore.....	23

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed adeguato ai principi contenuti nella L. 212/2000, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, di riscossione e gestione dei tributi medesimi, al sistema sanzionatorio, al contenzioso ed ai rimborsi.
2. Le norme del presente regolamento sono altresì finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, in applicazione dello Statuto dei Diritti del contribuente di cui alla Legge 212/2000 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta delle entrate, ovvero all'affidatario o al concessionario, nel caso di gestione esternalizzata delle stesse.
4. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 2: Pubblicità degli atti

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria, ed in generale sulle entrate.

Articolo 3: Servizio informazioni

1. Il servizio informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato nel rispetto delle seguenti modalità:
 - apertura di sportelli ai cittadini anche telematici;
 - affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
 - distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;
 - sito del Dipartimento delle Finanze sezione Fiscalità Locale;
 - comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale.
2. Le informazioni ai contribuenti riguardano sia gli obblighi tributari che eventuali regimi agevolativi comunque denominati. E' sempre possibile ottenere, verso rimborso delle spese, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali.
3. Le informazioni ai contribuenti sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolari complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati che verranno fissati in relazione alle disponibilità dell'ufficio competente.

Articolo 4: Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Articolo 5: Soggetti Responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate i Dirigenti o i Responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
2. Il Funzionario Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento, di irrogazione sanzioni, nonché le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito.
3. Nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Articolo 6: Forma di gestione

1. La scelta della forma di gestione deve essere improntata a criteri di economicità, efficienza, efficacia e funzionalità. La gestione se non svolta direttamente, può essere, anche, disgiuntamente nelle singole fasi di: liquidazione e/o accertamento, e/o riscossione, affidata, mediante delibera consiliare, ai soggetti indicati dall'art. 52 comma 5 lett.b) D.Lgs. 446/97. L'affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
2. La gestione delle entrate viene eseguita nelle forme e nei modi dettagliatamente indicati nei singoli regolamenti, disciplinanti ogni singola entrata.
3. La responsabilità gestionale è propria del funzionario responsabile designato dall'Ente, per la gestione di ogni singola entrata, che se affidata all'esterno, ricade sul soggetto terzo affidatario del servizio. In tale caso, il funzionario responsabile vigila sulla corretta e diligente osservanza da parte del soggetto esterno, affidatario del servizio, della convenzione che regola il rapporto di affidamento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e l'affidatario.

Articolo 7: Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

Articolo 8: Aliquote e tariffe

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi ed alle altre entrate comunali, sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia.
2. Se non diversamente disposto con legge statale, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.

Articolo 9: Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si applica la normativa vigente.
2. Il versamento delle entrate deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (limitatamente alle entrate per le quali tale versamento è consentito dalle disposizioni normative), o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA), o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice, restando ferme le diverse disposizioni delle singole entrate.

Articolo 10: Interessi

1. Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia, gli interessi per i tributi locali da applicare ai fini dell'attività di accertamento e/o di rimborso sono fissati in misura pari al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi vanno calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e/o dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I – DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 11: Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario Responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

Articolo 12: Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 241/90 con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. da 7 a 13, e fatte salve le disposizioni dello statuto del contribuente disciplinanti il principio del contraddittorio così come recepite nel presente regolamento.
3. Per una migliore operatività degli uffici tributi e per incentivarne l'attività la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo.

Articolo 13: Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza, designa un funzionario responsabile (o in mancanza un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e titolo di studio, che deve dare il suo consenso) al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) dispone i rimborsi;
 - c) nel caso in cui alcune fasi di attuazione della gestione del tributo vengano affidate a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - d) esercita i poteri di autotutela
 - e) appone il visto di esecutività sui ruoli;
 - f) compie ogni altra attività comunque prevista dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. La sottoscrizione delle richieste, di avvisi di accertamento e di ogni altro atto gestionale o impositivo che impegna il Comune verso l'esterno è apposta dal responsabile del Servizio o Settore.
4. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta anche di volta in volta, designa il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
5. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio o settore cui appartiene l'ufficio tributario.
6. In assenza di deliberazione della Giunta comunale la carica di funzionario responsabile sarà ricoperta dal Dirigente responsabile del Servizio.

Articolo 14: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il dirigente e quest'ultimo, a sua volta, se necessario, informa il

Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 15: Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune è tenuto ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di Legge.
2. Se non diversamente disposto non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici dell'Ente.
3. Possono essere attuate modalità semplificate di comunicazione, come l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'.

Capo II – PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 16: Principio del contraddittorio

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) gli avvisi e i solleciti di pagamento;
 - b) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento dei tributi comunali e relative sanzioni, allorché la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati ed informazioni nella disponibilità del Comune, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibile dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco, in quanto reperibili da banche dati comunali o altre banche dati a disposizione dell'Ente, per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
 - d) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata derivi da elementi di natura oggettiva;
 - e) gli avvisi di accertamento per esenzioni e/o agevolazioni non riconosciute soggette ad onere dichiarativo o di attestazione non assolto;
 - f) il rifiuto espresso o tacito del rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi e altri accessori non dovuti;
 - g) il rigetto delle richieste di rateazione di pagamento;

- h) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'art. 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- i) il ruolo e la cartella di pagamento;
- j) gli atti di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 602/1973, nonché ogni altro atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- k) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 602/1973, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato art. 77;
- l) gli atti relativi al fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. 602/1973, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 86;
- m) il diniego, espresso o tacito, sulle istanze di autotutela;
- n) il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
- o) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità del Comune e comunque risulti in modo certo, preciso e inequivocabile e non in via presuntiva.

4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni provvedimento emesso dal Comune che scaturisca dalla verifica formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'Ente di attivare un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che il contribuente possa fornire elementi utili al procedimento accertativo, fermo restando che, nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'Ente disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, a meno che ciò non risulti da dati certi ed incontrovertibili, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
8. Per consentire il contraddittorio, l'Ente notifica al contribuente uno schema di atto che contiene l'invito al contraddittorio, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a 60 giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
 - f) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni, qualora ricorra la fattispecie.
9. Nel caso di convocazione del contribuente, se necessario, può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
10. Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione come disciplinato dal presente regolamento.
11. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, tale

ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

12. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che il Comune ritiene di non accogliere.

Articolo 17: Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

Articolo 18: Annullabilità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-bis della legge 212/2000, gli atti impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. Non costituisce causa di annullabilità, ma mera irregolarità, la mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n.212.

Articolo 19: Nullità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 20: Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'Ente riduca l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la

notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Ente. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e i nuovi atti o fatti rilevati.

Articolo 21: Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'Ente ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. E' fatto divieto di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Articolo 22: Notificazione degli atti impositivi

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati al contribuente o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) ovvero attraverso la Piattaforma delle notifiche digitali di cui all'art.26 del Decreto Legge n. 76/2020 e successive modificazioni ed integrazioni. Analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento.
2. Fatte salve le disposizioni previste dalla Legge 296/2006, art. 1 commi 158-159-160, se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto a mani da parte di messo notificatore abilitato.
3. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 il dirigente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti del Comune o tra quelli dei soggetti ai quali l'Ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità presso strutture formative accreditate.
4. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.

Articolo 23: Ripetibilità delle spese di notifica

1. Le spese di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato nella misura definita dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 Aprile 2023 e, dal decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 30 maggio 2022 nel caso di notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione tramite la piattaforma dedicata.
2. Eventuali successive modifiche in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento al loro ammontare, devono intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

Articolo 24: Tutela dell'affidamento e della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e l'Ente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Qualora la violazione tributaria sia stata commessa in conseguenza di indicazioni contenute in atti dell'Ente o a seguito di un comportamento erroneo tenuto dall'Ente medesimo, non si farà luogo all'applicazione di sanzioni ed interessi. Non sono comunque irrogate sanzioni qualora la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma tributaria, o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Articolo 25: Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla riscossione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.
4. Le sanzioni amministrative sono determinate nel rispetto dei principi contenuti nell'art.7 del d.lgs. 472/1997, in modo da ricondurle nell'ambito del principio di ragionevolezza, proporzionalità e offensività, tenuto conto anche di quanto evidenziato dal comma 4 del citato art. 7 del d.lgs. 472/1997.

Capo III – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 26: Contenzioso

1. Spetta al Sindaco, anche previa autorizzazione della Giunta comunale costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 così come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 19/6/97. n.218, e proporre appello.
2. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato, o dal Funzionario responsabile del tributo, laddove previsto per legge.
3. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile o da altro dipendente all'uopo delegato.
4. E' compito del funzionario responsabile seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.
6. E' possibile procedere alla gestione associata del contenzioso promuovendola con altri comuni mediante una struttura all'uopo prevista, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

Articolo 27: Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'Ente procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di

giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
 3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'Ente ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
 4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. E' fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 28: Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi previsti di cui all'articolo precedente, l'Ente può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Nell'esercizio dell'autotutela il funzionario responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
4. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale con istanza motivata. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata dalla documentazione addotta a sostegno della domanda.
5. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 29: Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per instaurare un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i. e delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 30: Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile, e quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; pertanto, esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi. Non è ammissibile l'adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio l'Ufficio compie un'attenta valutazione del rapporto costi/benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale contenzioso.

Articolo 31: Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) su iniziativa del Comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
 - c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
 - d) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
 - e) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Articolo 32: Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento ovvero a seguito di istanza del contribuente, comunica un invito a comparire, con lettera raccomandata o a mezzo PEC, con l'indicazione:
 - a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c) degli elementi in base ai quali l'ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell' ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Articolo 33: Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. L'istanza può essere presentata all'ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta raccomandata, o tramite PEC.
4. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Articolo 34: Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 33 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art.30
2. In caso di sussistenza dei requisiti,l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.

6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Articolo 35: Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) o dal funzionario responsabile del tributo o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c) le modalità di versamento delle somme dovute.

Articolo 36: Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso, e in caso di pagamento rateale, con il pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del successivo comma 3.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio, la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia ove necessaria. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base dei presupposti, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 42 del presente Regolamento; in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dal citato articolo 42, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

Articolo 37: Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Articolo 38: Riduzione della sanzione

1. A seguito dell'adesione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di

concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

TITOLO III: RISCOSSIONE COATTIVA, DILAZIONI E RIMBORSI

Articolo 39: Regole generali per la riscossione coattiva

1. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, viene effettuata secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. In particolare si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'Ente emesso dal medesimo Ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
3. Gli atti di cui al comma 2 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale, atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
5. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
6. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
7. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di 60 giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, l'Ente procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

Articolo 40: Interessi moratori e oneri di riscossione

1. Sono applicati gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale vigente, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento.
2. Al debitore sono posti a carico i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.
3. I costi di cui al comma precedente sono così determinati:
 - a) una quota a titolo di oneri di riscossione pari al 3 per cento delle somme dovute, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro
 - b) una quota pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - c) una quota a titolo di spese di notifica ed esecutive, comprendente il costo di notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2023, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso, nonché i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n.109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n.80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 41: Inesigibilità ed esito indagine

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti principali cause (non esaustive):
 - a) Mancato perfezionamento della notifica tenuto conto delle risultanze anagrafiche;
 - b) Procedure concorsuali che rendano infruttuoso il recupero;
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'Ente procedente.

Articolo 42: Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie e patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, di forza maggiore, e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
2. Per i debiti di natura tributaria, e quelli derivanti da entrate patrimoniali, per i quali sono stati emessi avvisi di accertamento esecutivi, solleciti o ingiunzioni di pagamento per importi superiori ad € 100,00, fatta salva l'applicazione di leggi o regolamenti locali

disciplinanti il singolo tributo, il contribuente può richiedere, prima dell'inizio delle procedure esecutive, al Comune o alla società di riscossione, in caso di affidamento a terzi della gestione dell'entrata, il pagamento dilazionato mediante apposita modulistica all'uopo reperibile sul sito istituzionale dei suddetti soggetti.

3. Il recupero del tributo o dell'entrata patrimoniale avviene mediante il pagamento alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) Il contribuente si trovi in una situazione di obiettiva e temporanea difficoltà economica: per condizione di obiettiva e temporanea difficoltà si intende la situazione in cui si trova il contribuente che è nell'impossibilità di pagare il debito in un'unica soluzione, tuttavia è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni economico-patrimoniali;
 - b) Il contribuente non si trovi in stato di morosità relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - c) È esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento delle singole rate o di importi già dilazionati; sono fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione;
 - d) Nessuna dilazione/rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi;
 - e) L'applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o dai regolamenti, o in mancanza, nella misura legale;
 - f) È possibile richiedere la dilazione del pagamento di più atti contemporaneamente;
 - g) La concessione della dilazione/rateizzazione di pagamento è rilasciata dal Funzionario responsabile del tributo ovvero, in caso di affidamento a terzi della gestione dell'entrata dal Funzionario responsabile individuato dalla società affidataria;
 - h) Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;
4. La domanda è rigettata quando:
 - Non sussiste la condizione di obiettiva e temporanea difficoltà economica;
 - La difficoltà, sebbene sussistente, non ha il carattere della temporaneità ma è insuperabile;
 - Si è già verificata decadenza rispetto a precedente dilazione avente ad oggetto il medesimo debito.
5. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) per importi da rateizzare inferiori o uguali a € 20.000,00 una dichiarazione del debitore resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, che attesti la presenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica;
 - b) in ogni altro caso, per le persone fisiche, una dichiarazione del debitore resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che attesti la presenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, oltre al modello ISEE in corso di validità con attestazione di un valore per il nucleo familiare del richiedente pari o inferiore ad € 25.000,00. Qualora il contribuente non sia in possesso di modello ISEE oppure il valore ISEE sia superiore ad € 25.000,00 alla domanda dovrà essere allegata idonea documentazione attestante la situazione di obiettiva e temporanea difficoltà economica; a titolo esemplificativo e non esaustivo: cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare, pagamento di ingenti spese mediche determinate da una grave patologia insorta nel nucleo familiare, decesso di uno dei componenti fonte di reddito del nucleo familiare, cessazione dell'attività della ditta individuale risultante dal registro delle imprese, eventi provocati da forza maggiore, o altro motivo da specificare;
 - c) in ogni altro caso, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, che attesti la presenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, oltre all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile da cui risulti un reddito imponibile inferiore ad € 30.000,00. In alternativa alla

dichiarazione dei redditi è possibile allegare il bilancio approvato e depositato riferito all'ultimo esercizio disponibile o una motivata relazione economico-patrimoniale redatta da un professionista competente in materia finanziaria e contabile, da cui risulti una difficoltà oggettiva a provvedere temporaneamente al pagamento dell'importo dovuto, oppure altra idonea documentazione attestante la situazione di obiettiva e temporanea difficoltà economica.

6. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità(es. blocco conto corrente per successione).
7. Accertata la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla rateizzazione, il piano rateale prevede la seguente articolazione con un numero massimo di 120 rate:
 - Fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - Per importi da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
 - Per importi da € 500,01 a € 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
 - Per importi da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
 - Per importi da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a 48 rate mensili;
 - Per importi da € 20.000,01 a € 30.000,00 fino a 72 rate mensili;
 - Per importi da € 30.000,01 fino a 120 rate mensili.

Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate in ragione della entità dello stesso.

8. Il contribuente decade dal beneficio in caso di mancato pagamento dopo espresso sollecito di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi e/o nel caso di mancato pagamento di massimo n. 2 di rate, anche non consecutive nell'arco di 9 mesi; in queste ipotesi il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
9. Per importi rilevanti, almeno pari a 100.000,00 euro, la concessione della rateazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia a tutela del credito.
10. I contribuenti in regola con il pagamento di rateizzazioni concesse ai sensi della previgente disciplina, e che siano in possesso dei requisiti per l'accesso alla rateizzazione disciplinata dalla presente disposizione, possono richiedere, in merito al residuo debito, la rimodulazione del piano rateale sulla base del numero di rate previste dal precedente comma 6. Il passaggio al nuovo piano rateale riguarda la sola parte residua del debito e non prevede il rimborso delle somme versate in vigenza del precedente piano rateale.

Articolo 43: Rimborsi

1. Il rimborso del tributo o dell'entrata patrimoniale versata e risultata non dovuta è disposto dal funzionario responsabile del tributo o dal responsabile dell'entrata, su richiesta del contribuente.
2. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini di prescrizione stabiliti dalla legge per ciascun entrata, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Il Comune su espressa richiesta del contribuente può compensare le somme da rimborsare con gli importi dovuti con il medesimo tributo, nel rispetto dei limiti di cui al successivo art.44.

3. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. In caso di mancata comunicazione dell'esito dell'istruttoria entro detto termine al contribuente, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge. L'ufficio, in caso di accoglimento dell'istanza di rimborso, provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il predetto termine si intende sospeso fino alla data di ricevimento dei chiarimenti richiesti nel caso esistano situazioni di incertezza su aspetti relativi alla posizione fiscale del contribuente, ed il funzionario responsabile invita il contribuente stesso a fornire i chiarimenti necessari, ovvero a produrre i documenti mancanti.
4. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi nella misura pari al saggio legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 44: Limiti per riscossioni e rimborsi

1. Non si fa luogo al rimborso o al versamento delle entrate tributarie da riscuotere in forma ordinaria, qualora l'importo complessivo dovuto o da rimborsare per l'intero anno sia inferiore a € 12,00, fatti salvi eventuali limiti inferiori previsti da norme speciali o dai regolamenti delle singole entrate comunali. Detto limite non vale per le entrate calcolate su base giornaliera per le quali si riscuote la tariffa prevista senza applicare minimi.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni e interessi è inferiore ad € 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Il limite non si applica se il credito deriva da violazioni ripetute per almeno un biennio.
3. Per quanto concerne le entrate patrimoniali non viene fissato alcun limite per la riscossione delle medesime, anche se eventualmente rateizzate. Tuttavia è nella facoltà del responsabile dell'entrata fissare eventuali minimi qualora risulti essere antieconomica l'esazione di importi di modica entità e quindi il costo risulti eccessivo rispetto all'incasso.
4. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Articolo 45: Compensazione tra crediti e debiti tributari

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti e crediti vantati dallo stesso contribuente in relazione al medesimo tributo, anche con riferimento a diversi anni d'imposta. La compensazione è possibile per debiti e crediti che non siano prescritti e per i quali non sia intervenuta decadenza dei modi e termini di legge.
2. La compensazione deve essere richiesta per iscritto corredando la medesima con la distinta analitica dei conteggi che determinano la compensazione con la specificazione della provenienza dei debiti e crediti, adeguatamente documentati o autocertificati nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. La richiesta, che deve essere indirizzata all'Ufficio tributi e consegnata al protocollo del Comune, o inviata per posta, si considera non presentata se incompleta o priva di firma.
4. La compensazione viene autorizzata per iscritto con atto a firma del funzionario responsabile dell'imposta da trasmettere al contribuente entro sessanta giorni dalla richiesta.

5. Se entro il termine dei sessanta giorni non viene adottato alcun provvedimento, il contribuente ha la facoltà di procedere alla compensazione restando, comunque, fermo ed impregiudicato il potere del Comune di procedere ai necessari controlli, verifiche ed accertamenti, anche ingiungendo al contribuente di produrre la documentazione attestante il credito vantato, nonché di adottare e notificare gli atti consequenziali.
6. La compensazione è ammessa per crediti non superiori ad € 1.000,00 (mille).

TITOLO IV: SANZIONI E RAVVEDIMENTO

Articolo 46: Applicazione ed irrogazione sanzioni

1. Le modalità, le procedure amministrative ed i criteri per l'applicazione delle sanzioni sono stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti e/o dai regolamenti di ogni singola entrata.
2. Le misure delle sanzioni applicabili per parziale, tardivo ed omesso pagamento e per infedele ed omessa dichiarazione sono stabilite dalle singole leggi che regolano l'applicazione dei tributi e delle entrate comunali.

Articolo 47: Ravvedimento operoso

1. Se il versamento del tributo non è avvenuto entro la scadenza prevista, il contribuente può usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento del tributo dovuto maggiorato della sanzione ridotta secondo le modalità disciplinate dall'art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 e dall'art. 10-bis del decreto legge 124/2019 e dal D.lgs. n. 87/2024.
2. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
 - a) violazioni derivanti da omessi versamenti;
 - b) violazioni relative a parziali versamenti;
 - c) violazioni per omessa presentazione della dichiarazione, se presentata entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione (le dichiarazioni pervenute oltre i predetti 90 giorni sono considerate omesse);
3. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'Ente.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Articolo 48: Cause ostative del ravvedimento

1. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte dell'Ente, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

TITOLO V: NORME FINALI

Articolo 49: Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti comunitarie, statali e regionali.

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 50: Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2026.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il previgente "regolamento generale delle entrate tributarie comunali e di riscossione delle entrate extra tributarie" ed ogni altra norma con esso contrastante.